

Pensioni, i coefficienti di trasformazione per il biennio 2027/2028

Il Ministero del Lavoro pubblica i nuovi parametri validi per chi andrà in pensione dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2028. Attesa per la pubblicazione del tasso di capitalizzazione dei montanti contributivi per l'anno 2026.

(Fonte: <https://www.pensionioggi.it/> 20 ottobre 2026)

Nel 2027 continueranno a ridursi i [coefficienti di trasformazione](#) dei montanti contributivi: a parità di età di pensionamento e di [montante contributivo](#) accumulato gli assicurati presso forme di previdenza pubbliche obbligatorie tradurranno in pensione un quota inferiore da un minimo dell'1,21% in corrispondenza di un'età pari a 57 anni ad un massimo dell'1,97% in corrispondenza di un'età di 71 anni. La novità arriva dal [decreto del ministero del lavoro n. 154/2026](#), che fissa i **coefficienti di trasformazione** applicabili nel **biennio 2027/2028**.

Si tratta dell'ottavo aggiornamento dall'introduzione del [sistema contributivo](#) con la Riforma Dini del 1995 (la prima revisione è avvenuta nel 2010, poi nel 2013, 2016, 2019, 2021, 2023 e nel 2025) ed avrà effetto per quei lavoratori la cui **decorrenza** della pensione è compresa tra il **1° gennaio 2027 ed il 31 dicembre 2028**.

I coefficienti

Nel sistema contributivo, come noto, la pensione è determinata dalla moltiplicazione della [retribuzione pensionabile](#) annua per l'[aliquota di computo](#) (33% per i lavoratori dipendenti). La somma così accantonata è rivalutata per il **coefficiente di capitalizzazione** agganciato all'andamento del prodotto interno lordo dell'ultimo quinquennio. La somma così rivalutata viene tradotta in pensione attraverso i coefficienti di trasformazione aggiornati **ogni biennio** a seconda dell'aspettativa di vita Istat.

I coefficienti, infatti, sono legati all'età anagrafica del lavoratore al momento della decorrenza della pensione: sono più alti, e quindi traducono in pensione una quota superiore di montante contributivo, quanto maggiore è l'età del lavoratore perché minore sarà la sua [speranza di vita](#) residua. I coefficienti sono calcolati per legge a decorrere **dal 57° anno sino al 71° anno**. Chi va in pensione prima del 57° anno di età (es. assegno di invalidità) vedrà l'applicazione del coefficiente valido per un individuo di 57 anni.

Il biennio 2027/2028

Tutte le precedenti revisioni, ad eccezione del 2022 che ha scontato gli effetti della pandemia, sono state negative ed hanno prodotto un graduale abbattimento dei rendimenti (segno di un progressivo miglioramento della [speranza di vita](#)). Il nuovo aggiornamento resta negativo e determinerà una riduzione dei parametri tra l'1,21% in corrispondenza del 57° anno, ed il 1,97% in corrispondenza del 71° anno di età rispetto agli attuali valori. Tradotto significa che un montante contributivo di 300mila euro che al 31.12.2026 vale in pensione, all'età di 67 anni, **16.824 euro**,

dal 1° gennaio 2027 vale **16.542€**, cioè 282€ annui in meno.

La riduzione, tuttavia, **non deve spaventare** i pensionandi perchè non tiene conto del coefficiente di capitalizzazione valido per il 2026 atteso a breve dall'Istat. Chi, infatti, posticipa la decorrenza dell'assegno al 2027 beneficerà di una rivalutazione del montante sulla base della media dell'andamento del PIL nei cinque anni precedenti il 2026. La rivalutazione dovrebbe essere particolarmente **succulenta** considerando che dalla base del calcolo viene espunto l'anno 2020 dove il Pil ha registrato un andamento particolarmente negativo a causa del Covid-19. Per cui ritardare l'uscita (ovviamente per un pensionato che ha già i requisiti di pensionamento al 31 dicembre 2026 e che, quindi, può permettersi di scegliere di andare in pensione nel 2027) non dovrebbe comportare una riduzione della misura dell'assegno: la riduzione del coefficiente sarà ampiamente compensata da un aumento del montante.

Nella tavola sottostante il riepilogo dei coefficienti vigenti.

I Coefficienti di Trasformazione del Montante Contributivo L. 335/95									
Età alla decorrenza (anni)	Anno di decorrenza della pensione								
	1996-2009	2010-2012	2013-2015	2016-2018	2019-2020	2021-2022	2023-2024	2025-2026	2027-2028
57	4,720%	4,419%	4,304%	4,246%	4,200%	4,186%	4,270%	4,204%	4,153%
58	4,860%	4,538%	4,416%	4,354%	4,304%	4,289%	4,378%	4,308%	4,254%
59	5,006%	4,664%	4,535%	4,447%	4,414%	4,399%	4,493%	4,419%	4,361%
60	5,163%	4,798%	4,661%	4,589%	4,532%	4,515%	4,615%	4,536%	4,475%
61	5,330%	4,940%	4,796%	4,719%	4,657%	4,639%	4,744%	4,661%	4,596%
62	5,514%	5,093%	4,940%	4,856%	4,790%	4,770%	4,882%	4,795%	4,725%
63	5,706%	5,297%	5,094%	5,002%	4,932%	4,910%	5,028%	4,936%	4,863%
64	5,911%	5,432%	5,259%	5,159%	5,083%	5,060%	5,184%	5,088%	5,009%
65	6,136%	5,620%	5,435%	5,326%	5,245%	5,220%	5,352%	5,250%	5,166%
66	6,136%	5,620%	5,624%	5,506%	5,419%	5,391%	5,531%	5,423%	5,334%
67	6,136%	5,620%	5,826%	5,700%	5,604%	5,575%	5,723%	5,608%	5,514%
68	6,136%	5,620%	6,046%	5,910%	5,804%	5,772%	5,931%	5,808%	5,707%
69	6,136%	5,620%	6,283%	6,135%	6,021%	5,985%	6,154%	6,024%	5,914%
70	6,136%	5,620%	6,541%	6,378%	6,257%	6,215%	6,395%	6,258%	6,139%
71	6,136%	5,620%	6,541%	6,378%	6,513%	6,466%	6,655%	6,510%	6,382%

Essendo operativi nel sistema contributivo i coefficienti trovano applicazione nei confronti:

- Dei lavoratori **privi di anzianità assicurativa al 31 dicembre 1995**;
- Dei lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 che **optano per la liquidazione della pensione** con il sistema interamente contributivo;
- Dei lavoratori nel **sistema misto 1996**, cioè che hanno meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 e che, pertanto, sono soggetti al calcolo contributivo solo a decorrere dalle anzianità maturate dal 1° gennaio 1996 alla decorrenza della pensione;

- Dei lavoratori nel **sistema misto 2012**, cioè che hanno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 e che, pertanto, sono soggetti al calcolo contributivo solo a decorrere dalle anzianità maturate dal 1° gennaio 2012 alla decorrenza della pensione;

Non ci sono effetti, invece, per quanto riguarda i soggetti con decorrenza della pensione compresa entro il 31 dicembre 2026.